

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) COSTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 13/04/2026

FATTO

Parte ricorrente, premesso di essere titolare di un conto corrente acceso presso la banca convenuta, anche mediante denuncia in atti come di seguito ricostruisce i fatti accaduti.

Nel gennaio 2025 si è rivolta ad una società per ricevere un'offerta per la f.p.o. di nuovi componenti per l'impianto termo-sanitario dello stabile condominiale e l'offerta, pervenuta il 25/01/2025, prevedeva il corrispettivo di € 15.400,00, oltre IVA, da pagare mediante un primo acconto di € 7.700,00 ed un successivo saldo di ulteriori € 7.700,00. La società fornitrice, nel frattempo cedente l'azienda ad altra società, ha trasmesso via mail la fattura n. 4897 del 27/05/2025 per il concordato acconto di € 8.470,00 comprensivo di IVA (10%). Successivamente, in data 11/06/2025, l'impresa ha poi inviato un'ulteriore mail in cui erano specificate le coordinate bancarie del conto corrente su cui accreditare il bonifico. Ha pertanto dato istruzioni alla banca convenuta di effettuare un bonifico "parlante" a favore della società fornitrice, alle coordinate bancarie indicate nella mail. Successivamente, in data 18/06/2025, da un confronto con la società fornitrice, si è reso conto di essere rimasto vittima di una truffa del tipo "man in the middle", dal momento che ignoti – dopo essersi introdotti abusivamente nei sistemi informatici dell'impresa fornitrice – hanno inserito, nella mail dell'11/06/2025, un IBAN diverso rispetto a quello corretto, intestato alla fornitrice. Ha pertanto richiesto il richiamo del bonifico, apprendendo che il reale beneficiario del pagamento era un soggetto privato, il quale – contattato per ottenere la restituzione della somma indebitamente ricevuta – ha fatto sapere di essere rimasto vittima di un furto d'identità, a

seguito del quale terzi ignoti hanno aperto a suo nome un conto presso la banca convenuta. Di conseguenza, sussiste la responsabilità della banca convenuta per avere permesso l'apertura di un conto corrente a fronte della mera esibizione di una copia di un documento d'identità relativo ad una terza persona ignara, in violazione degli obblighi imposti dagli artt. 17 e ss. D.Lgs. 231/2007.

La parte ricorrente chiede al Collegio di dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta, condannandola al pagamento della somma di € 8.470,00, pari all'importo fraudolentemente sottratto, oltre interessi o altra somma di diverso importo da determinare in via equitativa.

L'intermediario eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, dal momento che il pagamento eseguito dal ricorrente deve essere sussunto all'interno della fattispecie del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.), con conseguente liberazione del ricorrente nei confronti dell'impresa fornitrice, la quale sarebbe pertanto la sola creditrice dell'importo del bonifico.

Nel merito, dichiara che il conto corrente del beneficiario è stato acceso in ossequio alle regole di adeguata verifica imposte dalla normativa vigente ed i fondi sono stati addebitati ed accreditati sui rapporti di regolamento in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 11/2010 evidenziando che, al momento dell'accredito, non era presente alcun alert (quali pignoramenti/sequestri; inserimento in black list; ecc.) tale da imporre o comunque suggerire lo svolgimento di controlli sui dati forniti dal pagatore. Precisa di aver tempestivamente attivato la procedura di recall, nell'ambito della quale è riuscito a vincolare parzialmente i fondi residui sul rapporto beneficiario, dandone notizia al ricorrente in sede di riscontro al reclamo. Conclude osservando che parte ricorrente avrebbe dovuto richiedere la ri-emissione della fattura con le coordinate aggiornate, e non accontentarsi dell'indicazione delle stesse in una semplice mail, anche in considerazione del fatto che si trattava di un bonifico fiscale.

Chiede il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di determinare ai sensi dell'art. 1227 c.c. l'importo da corrispondere.

Nelle repliche, parte ricorrente precisa che il ricorso è fondato unicamente sulla violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sicché le difese della banca relative alla responsabilità nei casi di mancata corrispondenza tra IBAN e beneficiario sono del tutto inconferenti. Dichiara che la controparte non aveva mai riferito prima del blocco della somma sul c/c del beneficiario conseguente al recall e osserva che la banca ha depositato documenti censurati, con copertura del volto sia nel video-selfie sia nel documento di identità. Conclude che il comportamento della banca in fase di apertura del conto corrente, da un lato, ha agevolato il perpetrarsi della truffa (essendo stato garantito ai truffatori l'anonimato, grazie all'intestazione fittizia) e, dall'altro lato, ha reso impossibile recuperare le somme presso il reale accipiens (essendo quest'ultimo ancora sconosciuto).

Nelle controrepliche, l'intermediario convenuto si riporta a quanto già rilevato in sede di controdeduzioni, precisando di essere disponibile alla produzione dei documenti non oscurati, a richiesta del Collegio.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio deve rilevare che nel modulo di ricorso il ricorrente si qualifica come "consumatore". In sintonia con l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 19783/2020), in base al quale deve escludersi la qualificazione del condominio quale consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), secondo cui è "consumatore" esclusivamente la "persona *fisica* che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,

commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, essendo la parte ricorrente un condominio il ricorso è sottoposto a questo Collegio nella corretta composizione “non consumatori”.

Ancora in via preliminare, la banca convenuta eccepisce, per quanto in via incidentale, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, dal momento che, nella vicenda de qua, ha pagato all'impresa fornitrice, ossia al creditore apparente e pertanto deve considerarsi liberato nei confronti della stessa in base a quanto disposto dall'art. 1189 c.c. e, di conseguenza, il solo soggetto titolare del diritto di credito azionabile nei confronti del reale beneficiario del bonifico sarebbe l'impresa fornitrice, che è estranea al ricorso. Sul punto, il Collegio si limita ad osservare che con il presente ricorso parte attrice non domanda la restituzione dell'importo del bonifico sulla base del rapporto obbligatorio con l'impresa fornitrice (creditore reale), bensì chiede la condanna della banca al pagamento di un importo corrispondente al bonifico – o altro importo equitativamente determinato – invocando la responsabilità da contatto sociale di controparte per non avere adeguatamente verificato, in sede di apertura di c/c, l'identità del soggetto beneficiario del bonifico, così consentendo o comunque agevolando la consumazione dell'episodio di “Business Email Compromise” di cui afferma essere rimasto vittima.

Nel merito, parte ricorrente versa in atti copia della disposizione di bonifico, eseguito in data 12/06/2025, per un importo di € 8,470,00. Le modalità della truffa, da quanto in atti, possono essere ricostruite come segue. In data 12/06/2025, parte ricorrente ha impartito alla sua banca, odierna convenuta, un ordine di pagamento di € 8.470,00, in favore di una società di fornitura e installazione di impianti, quale pagamento di una fattura d'acconto per la f.p.o. di componenti termo-sanitari a beneficio dello stabile condominiale, fornendo il codice IBAN contenuto in una e-mail ricevuta dalla società stessa in data 11/06/2025. In data 18/06/2025, da un confronto con l'impresa fornitrice, è emerso che il bonifico era stato effettuato ad un IBAN diverso da quello effettivo della società, in quanto l'e-mail contenente i dati per l'accredito era stata artefatta da terzi malfattori inserendo un IBAN errato, corrispondente ad un conto corrente acceso presso la medesima banca convenuta. La parte ricorrente è pertanto stata vittima di una truffa, riconducibile alla fattispecie del c.d. “Business email compromise”, consistente nel subdolo inserimento di cybercriminali nello scambio di mail tra imprese e clienti, finalizzato ad alterare i documenti o le informazioni di fatturazione, per far sì che i pagamenti vengano deviati in favore di soggetti diversi dai beneficiari designati.

Ciò posto, come sopra evidenziato, la parte ricorrente non chiede il rimborso dell'operazione in quanto fraudolenta, bensì chiede il risarcimento del danno per una somma pari al bonifico effettuato, fondando la domanda risarcitoria sull'asserita violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di adeguata verifica dell'identità del cliente intestatario dell'IBAN contraffatto. In particolare, il ricorrente contesta che la banca ha aperto il conto corrispondente a tale IBAN a fronte della mera esibizione di una semplice copia di un documento d'identità. Tale copia è stata illegittimamente carpita ad una terza persona ignara, nell'ambito di un episodio di c.d. furto d'identità, regolarmente denunciato dalla p.o.

La banca avrebbe quindi reso il recupero dell'importo del bonifico impraticabile a causa dell'impossibilità di identificare l'accipiens delle somme. A sostegno di quanto affermato, il ricorrente produce la denuncia presentata dal soggetto vittima del furto d'identità.

La banca convenuta evidenzia, in primo luogo, che le contestazioni del ricorrente riguardano la gestione di un rapporto con un altro soggetto (il beneficiario), il quale è parte terza rispetto al presente ricorso. Sul punto, il Collegio si limita a richiamare il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo cui tra il cliente e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sussiste un contatto sociale qualificato che fa sì che il ricorrente assuma la veste di cliente anche rispetto a quest'ultimo (cfr., Collegio di Coordinamento, decisione n. 6886/22).

Nel merito, la banca afferma che il beneficiario ha aperto il conto corrente da remoto in data 09/05/2025, mediante "Video-Selfie", in ossequio all'art. 19 del d.lgs. n. 231/2007. La banca produce le evidenze a sostegno della correttezza del proprio operato, a dimostrazione, in particolare, che il contratto di c/c è stato sottoscritto con firma elettronica certificata ed è stato accompagnato dall'adeguata verifica del cliente. La banca precisa, poi, che, nell'ambito dei controlli relativi al correntista, la dicitura "KO", presente nella procedura "Crime", denotava una mera omonimia con altro soggetto nella lista PEP/AML, la quale è stata superata a seguito di ulteriori indagini dettagliate condotte dal fornitore Experian.

Il Collegio precisa in primo luogo che, come da orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento, "la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell'ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa" (decisione n. 6074/2024).

Richiama quindi le disposizioni in materia previste dal d. lgs. 231/2007 ed in particolare l'art. 19 d.lgs. n. 231/2007, applicabile anche con riferimento all'ipotesi, come quella in esame, in cui manchi la presenza fisica del cliente. La norma (art. 19, comma 1, lett. a), n. 5, d.lgs. n. 231/2007) prevede che là dove manchi la presenza fisica del cliente, l'obbligo di identificazione si consideri comunque assolto per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza. La Banca d'Italia sul punto ha emanato le Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con Provvedimento del 30/07/2019. La Sezione VIII, lett. b) delle citate Disposizioni della Banca d'Italia prevede che, in caso di apertura di un rapporto a distanza, l'intermediario acquisisca copia dei documenti del richiedente, verificandone l'autenticità, e provveda poi a effettuare riscontri ulteriori secondo le modalità più opportune in relazione al rischio specifico. Le Disposizioni specificano poi che "nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, i destinatari possono utilizzare meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili (es., quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza". Nel caso in esame, la resistente dichiara, versando documentazione a supporto, di aver acquisito il documento di identità insieme al "Video-Selfie" a conferma dell'identità del richiedente e che si è proceduto alla stipula del contratto con firma elettronica certificata. Sul punto il Collegio richiama l'art. 20, comma 1 ter, CAD, il quale dispone che la firma digitale si presume riconducibile al titolare, salva prova contraria, che non è stata fornita nel caso in esame.

Il ricorrente contesta altresì il mancato rispetto da parte della banca della procedura SCIPAFI di cui al d.lgs. n. 141/2010. Si tratta del Sistema Pubblico Prevenzione Frodi da furto di Identità, di cui agli artt. 30-bis e ss. del d.lgs. n. 141/2010, il quale consente il riscontro dei dati contenuti in un documento di identità con quelli registrati nelle banche dati degli enti di riferimento, quali quelle dell'Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, INPS ed INAIL. Tuttavia, la consultazione della piattaforma SCIPAFI rappresenta una possibile ed eventuale misura di mitigazione del rischio di furto d'identità, che consente di effettuare un'ulteriore facoltativa verifica di coerenza alle risultanze dello SCIPAFI dei dati contenuti nei documenti di identità o equipollenti acquisiti in fase di apertura del conto rispetto. Nel caso in esame la resistente dichiara di avvalersi di altri sistemi di mitigazione, quali le indagini dettagliate condotte dal fornitore Experian, il quale ha escluso "elementi tali per cui la pratica possa essere ritenuta sospetta".

Nelle repliche, il ricorrente rileva altresì che il contratto sottoscritto dal correntista presenta un indirizzo di spedizione della carta che non corrisponde all'indirizzo di residenza e che l'email del correntista è palesemente falsa (mancando la lettera "i" finale nel cognome). Si tratta tuttavia di circostanza che non

possono di per se ritenersi un'anomalia, essendo da una lato gli indirizzi E-mail liberi nella loro configurazione e non raramente modificati dall'utente e, dall'altro, l'indirizzo di residenza non deve necessariamente corrispondere all'indirizzo di corrispondenza.

Da tutto quanto ora esposto il Collegio ritiene che non vi sia stata violazione degli obblighi antiriciclaggio e di adeguata verifica della clientela da parte dell'intermediario, o perlomeno che non sia stata provata, e che dunque manchi il fondamento della pretesa risarcitoria della ricorrente (cfr. Collegio di Bologna decisione n. 7648/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE